

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 126/24/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente Pi.Ca. chiede l'annullamento dell'avviso in oggetto col quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, ridetermina in relazione all'attività svolta nell'anno 2006 di "installazione di impianti elettrici e teorici" il reddito dichiarato d'impresa da € 22.228,00 elevandolo a € 86. sulla base di maggiori ricavi desunti

- dal margine di ricarico del 107% sul costo del materiale venduto
- dai ricavi della manodopera desunti dalle ore calcolate nell'arco dell'anno in 1.920 valorizzate ad un costo orario di € 42,00, come da listino prezzi informativi delle opere compiute in provincia di Varese anno 2005 del settore impiantistica elettrica, ridotto del 5%.

Il ricorrente informa di aver ottemperato alla produzione dei documenti richiesti all'Ufficio in conseguenza della notifica del questionario del 23.03.2010 che hanno portato, senza un preliminare contraddittorio, alla notifica in data 31-03,2011 dell'avviso di accertamento impugnato.

Conseguentemente espone di aver presentato in data 27.05.2011 istanza di accertamento con adesione motivata al fine di indurre l'Ufficio alla considerazione degli elementi di infondatezza dei rilievi d'accertamento; il procedimento di adesione induceva l'Ufficio alla riduzione astratta del 41 dei maggiori ricavi accertati sulla base del riferimento al listino prezzi informativi delle opere compiute in provincia di Varese anno 2005 del settore impiantistica elettrica.

In ricorso espone in diritto che l'accertamento analitico - induttivo, di cui all'art. 39=, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, ira presenza di contabilità regolare deve fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, e non su elementi indiziari sprovvisti di tali requisiti. Come da Sentenza della Corte di Cassazione n. 19532 del 11.09.2009 i valori percentuali medi del settore rappresentano un fatto nata, ma in nessun caso possono essere assunti al fine di giustificare presunzioni gravi, precise ed concordanti qualora non confortati da altre risultanze riferite all'andamento economico dell'azienda verificata, in particolar modo quando tali risultanze risultino congrue e coerenti.

Nel merito espone la tipologia dell'attività svolta personalmente come artigiano in pre-pensione, senza l'ausilio di personale dipendente o collaboratori, costituita da lavori di riparazione, manutenzione e ristrutturazione di impianti elettrici per conto di privati e di imprese.

Nella ricostruzione dei ricavi:

- sul ricarico del materiale impiegato espone la natura di complementarità sussidiaria del materiale con l'attività artigianale che nulla ha di commerciale
- sui ricavi da manodopera rileva innanzitutto l'erroneità nel teorica delle presunte 1.920 ore lavorative per l'anno 2006, riconducendole a ore 1.787 teoriche. Tale quantificazione non tiene conto però della peculiarità della situazione personale, ovvero delle numerose assenze dovute alle proprie condizioni precarie di salute nel periodo (coliche nella regione sternale, cisti al fegato) e del tempo di assistenza prestato, in alternanza col, fratello, alla cura della madre affetta da Alzheimer.

Sulla modalità di calcolo della manodopera, ossia in riferimento al listino prezzi informativi delle opere compiute in Provincia di Varese dell'anno 2005 - settore impiantistica elettrica - il ricorrente rimarca che tale Listino è esclusivamente utilizzata ad uso informativo e il

valori rappresentati sulla tariffa oraria della manodopera è la massima prevista per il personale tecnico specializzato alle installazioni.

Rileva infine la congruità e coerenza dei valori dichiarati con lo studio di settore, come appurato anche dall'Ufficio ma non considerato in fase d'accertamento.

In data 25.11.2011 la Direzione Provinciale II di Milano dell'Agente delle Entrate deposita controdeduzioni rilevando la legittimità del proprio operato nella ricostruzione presuntiva dei ricavi in relazione all'assolvimento dell'onere della prova dei singoli elementi dotati di precisione, gravità che, in combinazione tra loro, rendono idonea ad integrare la prova presuntiva dell'Ufficio.

Sostiene l'Ufficio che il ricorrente non ha chiaramente delineato le incongruenze poste a fondamento dell'accertamento, limitandosi a una contestazione di merito generica e non supportata da documentazione probante atta a superare quanto asserito in avviso di accertamento.

Nel merito fa presente che il ricorrente non ha esibito documentazione fiscale su una delle 13 dichiarazioni di conformità rilasciate, adducendo la genericità delle 46 fatture emesse nell'anno 2006 dovuta alla descrizione generica sia del numero delle ore di manodopera che del costo del materiale impiegati, anche se sopportate dai preventivi di lavori assolutamente analitici.

Nella ricostruzione del riaddebito dei costi del materiale impiegato e della manodopera ribadisce quanto evidenziato in accertamento sia in riferimento al ricarico medio ponderato del materiale che all'utilizzo dei listino prezzi informativi delle opere compunta in provincia di Varese anno 2005 del settore impiantistica elettrica per la manodopera.

Precisa infine che in sede di adesione ha valutato la situazione complessiva del contribuente anche in ragione delle giustificazioni di malattia personale e del familiare che pur rappresentando una prova liberatoria certa rispetto al maggior reddito accertato, sono state prese in considerazione ai fini dell'abbattimento d'imposta nella misura del 41%.

In data 04-11-2011 il ricorrente deposita memoria con la quale fa presente che l'Ufficio, come descritto a pagina 6 dell'avviso di accertamento (all. 3 del ricorso), ha effettuato (accertamento ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 600/73).

Fa presente che l'accertamento ai sensi del citato art. 40 è attinente a tipologie reddituali che nulla hanno a che fare con la sua posizione di piccolo artigiano, ma sono riferibili a società e ad imposta IRPEG che non attiene la specificità e tipologia dell'attività svolta.

Sostiene che tale elemento di riferimento errato nella motivazione dell'avviso ne determina la nullità giuridica.

In data 09.03.2012 il ricorrente deposita memoria illustrativa riproponendo quanto esposto in ricorso ed evidenziando la congruità dei ricavi dichiarati in riferimento allo studio di settore; tale elemento ai sensi dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13915 presupporrebbe, a parere del ricorrente, che l'Ufficio consideri che "gli studi di settore vanno preferiti ai parametri di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, attesa la natura più raffinata del nuovo mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che l'avviso di accertamento impugnato, pur motivato nella ricostruzione del maggior reddito su rilievi attinenti al ricarico del 107% sul costo del materiale venduto e dai maggiori ricavi della manodopera desunti dal ricalcolo delle ore e del costo del lavoro artigianale effettuato nell'arco dell'anno 2006 (peraltro desunto impropriamente su un

generico listino di riferimento non utilizzabile) è motivato con riferimento all'art. 40 del D.P.R. n. 600/73, che norma la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche. Tale assunto, descritto a pag. 6 nelle conclusioni dell'avviso di accertamento e fatto rilevare dal ricorrente in memoria prodotta in data 04.11.2011, pregiudizialmente determina la nullità giuridica dell'avviso.

Nel merito il Collegio osserva che l'Ufficio, indipendentemente dalla errata motivazione dell'atto che ne determina la nullità, non ha tenuto conto nella ricostruzione analitico - induttiva utilizzata riferentesi all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/73, che in presenza di contabilità regolare l'accertamento avrebbe dovuto fondarsi su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che non sussistono in quanto i ricavi dichiarati per l'anno 2006 sono congrui e coerenti coi redditi scaturenti dallo studio di settore, come peraltro appurato anche dall'Ufficio ma non considerato.

I redditi derivanti dall'elaborazione degli studi di settore vanno preferiti ad altri parametri, tra cui quelli riferiti all'art. 39 del D.P.R. n. 600/73, attesa la natura più raffinata di detto mezzo di accertamento, desumibile dalla normativa stessa che lo ha introdotto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.